



Il servizio civile nella regione Piemonte

Primi elementi a supporto dell'avvio di una valutazione

1. Nuove norme per la realizzazione del servizio civile nella regione Piemonte

La **Giunta regionale**, ritenendo necessaria l'adozione di una specifica normativa che regoli tanto le attività regionali in materia di servizio civile nazionale, quanto autonome forme di servizio civile regionale, ha inteso proporre di disciplinare in modo organico la materia servizio civile attraverso un disegno di legge.

**Il disegno di legge regionale n. 51
(Norme per la realizzazione del
servizio civile nella regione Piemonte)**
persegue:

- la realizzazione del servizio civile nazionale nella regione Piemonte;
- la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione e alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.



Servizio Civile Nazionale

Secondo quanto previsto dal ddl n. 51 la Regione, in particolare, programma e organizza il servizio civile perseguendo l'universalità e le pari opportunità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualità dei progetti di servizio civile e si propone di creare un sistema regionale di servizio civile e di valorizzare, sostenere, promuovere in varie forme il servizio civile nazionale e regionale.

2. La richiesta di parere al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

La **IV Commissione permanente** nell'esaminare il disegno di legge n. 51 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella regione Piemonte) ha ravvisato l'opportunità di richiedere al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche un parere in merito alla formulazione della clausola valutativa contenuta nell'articolo 7 del provvedimento.

Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche è un organismo paritetico del Consiglio regionale del Piemonte che coadiuva le Commissioni consiliari permanenti e l'Assemblea nell'applicazione degli strumenti di qualità della normazione e nell'esercizio della funzione di controllo intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. **Tra le funzioni proprie del Comitato, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, vi è quella di esprimere su richiesta delle Commissioni, entro quindici giorni, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge.**

Per **clausola valutativa** si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di

raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Tali informazioni dovrebbero servire a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge; ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione; e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale. **L'art. 45 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte stabilisce che nelle leggi regionali più rilevanti vengono inserite clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.**

Si cercherà di presentare di seguito alcuni primi elementi di approfondimento, utili a supportare l'espressione del parere, in un'ottica di **valutazione prospettica**. Per valutazione prospettica si intende qui in particolare una valutazione che si concentra sui risultati che l'intervento pubblico dovrebbe produrre, viene progettata contestualmente alla definizione dell'intervento e definisce, prima dell'attuazione dello stesso, quali potrebbero essere i dati e le informazioni necessari ai fini della valutazione e i tempi previsti per la sua realizzazione [Nota del Laboratorio di pratiche valutative di progetto CAPIRE "Valutazione prospettica e processo legislativo"].

3. Le origini del servizio civile

Le radici del servizio civile affondano nella storia dell'**obiezione di coscienza**.

La **legge 15 dicembre 1972, n. 772** "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza" stabiliva che gli obbligati alla leva che dichiarassero di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, potessero essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge. Per questi giovani veniva prevista la possibilità di essere ammessi a prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, seppure in condizioni di svantaggio.

La disciplina recata dalla legge del 1972 era molto scarna, prevedendo che qualora l'interessato optasse per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distaccasse gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

La **legge 8 luglio 1998, n. 230** "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" abrogava la precedente legge e affermava che i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, potessero adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. L'amministrazione del servizio civile veniva sottratta al Ministero della difesa e attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove vennero costituiti un Ufficio nazionale per il servizio civile e una Consulta nazionale per il servizio civile.

L'esperienza del servizio civile non coinvolgeva più poche migliaia di giovani presso poche sparute associazioni come negli anni '70 ma **arrivava nell'anno 1999 a 110.000 domande** e veniva svolto presso migliaia di variegati soggetti, tra cui molti enti pubblici, divenendo un'importante risorsa sociale per il Paese [Fonte: Ufficio per il servizio civile nazionale].

La legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale" però **sospendeva la leva obbligatoria** dalla data del 1 gennaio 2007, data poi anticipata al **1 gennaio 2005** dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di

leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

Il servizio civile nazionale, prestato da uomini e donne fra i 18 e i 26 anni su base esclusivamente volontaria a far data dalla sospensione della leva

obbligatoria, è stato istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. L'età fu poi innalzata a 28 anni dal d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

Nel 2005, primo anno a leva obbligatoria sospesa, il numero di volontari avviati al servizio fu di 45.175 per 3.451 progetti [Fonte: Ufficio per il servizio civile nazionale].

4. Il servizio civile e la Regione Piemonte

Il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 e le s.m.i. hanno attribuito specifiche competenze alle Regioni in materia di servizio civile. A disciplinare le competenze attribuite alle Regioni è intervenuto un **Protocollo d'intesa** tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 26 gennaio 2006.

A seguito di questo Protocollo d'intesa, la Regione Piemonte ha:

- istituito un Tavolo tecnico per il servizio civile;
- istituito un Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale con la DGR 13 febbraio 2006 n.46-2190;
- definito criteri e modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Piemonte e i criteri per la loro selezione e approvazione.

Nella legislazione regionale, la materia servizio civile è presente nelle seguenti disposizioni:

- la legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale” ha stabilito con l'art. 6 che la Giunta regionale favorisce, anche tramite convenzioni con Enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la formazione di giovani per il servizio civile nel territorio regionale;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ha stabilito che la promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi

nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile è una funzione amministrativa di competenza della Regione che richiede l'unitario esercizio a livello regionale;

- la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” ha stabilito con l’art. 12 che la Regione incentiva le attività di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale; promuove, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le Università nonché con le istituzioni scolastiche e professionali; adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile;
- la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009” ha stabilito con l’art. 3 che la Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata

della patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all'avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all'albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale. I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio nazionale per il servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare. Per l'erogazione di questi fondi veniva previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro per l'anno finanziario 2009.

- La legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di edilizia sociale” ha stabilito con l’art. 21 la possibilità di sviluppare programmi di servizio civile volontario e stipulare convenzioni con le Università piemontesi, affidando alloggi di edilizia sociale a gruppi di studenti nell’ambito della riserva di alloggi per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti.

5. I principali risultati attesi

L'analisi del disegno di legge, anche alla luce di quanto esposto, consente, senza pretesa di esaustività, di mettere in evidenza quelli che sembrano essere i principali risultati attesi diretti di questa politica regionale, circa i quali è possibile formulare alcune domande di valutazione, in particolare per quanto attiene i giovani avviati a servizio civile, intesi qui come i beneficiari finali della politica.

Uno dei principali obiettivi che si prefigge questa politica è senz'altro quello di **migliorare la qualità dei progetti di servizio civile**. Si tratta di un obiettivo che più di altri è chiaramente funzionale ad altre finalità più generali e difficilmente misurabile, ma per il quale sembra comunque possibile fornire dettagliate e utili informazioni sia circa i progetti stessi, sia circa l'attuazione delle procedure previste con questa finalità e dei progetti stessi.

Un secondo obiettivo di particolare rilievo sembra essere quello di **favorire l'accesso al servizio civile dei giovani**, sia promuovendo un **servizio civile regionale**, sia orientando il servizio civile nazionale e regionale a finalità di **universalità e parità di accesso e di**

eguaglianza territoriale. A questo proposito sembra possibile fornire non solo dettagliate informazioni qualitative, ma anche informazioni quantitative utili a uno studio dell'andamento del fenomeno ed eventualmente degli effetti prodotti dalla politica.

Un terzo importante obiettivo sembra essere quello di **migliorare le condizioni di accesso e di partecipazione dei giovani al servizio civile**, sia mediante l'erogazione di un **compenso** anche per il servizio civile regionale, nella misura massima di quanto previsto per il servizio civile nazionale, sia mediante **iniziative di formazione**. Anche in questo caso sembra possibile fornire agevolmente alcune semplici informazioni qualitative e quantitative utili alla valutazione dell'attuazione ed eventualmente degli effetti della politica.

Infine, sembra opportuno ricordare l'opportunità di coordinare la valutazione di questa politica a quella delle altre politiche regionali, ad esempio per quanto attiene iniziative di formazione, in materia di servizio civile.

Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini (Direttore)

Unità organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche

Fabrizio d'Alonzo (Responsabile)

Andrea Stroschio

Tel: 011-5757241 Fax: 011-5757287

E-mail: comitato.valutazione@cr.piemonte.it

Web: <http://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri/altre-commissioni.html>